



**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 21/2012

OGGETTO: *Adeguamento del diritto di esazione a bordo per i servizi ferroviari eserciti da GTT spa.*

Il giorno ventisette del mese di luglio duemiladodici, a partire dalle ore 10:00 presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1.	<i>Nigro Giovanni</i>	<i>Presidente Agenzia</i>	X	
2.	<i>Campia Franco</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X	
3.	<i>Di Nisio Dante</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X	
4.	<i>Martina Celeste</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X	
5.	<i>Mazza Alessandro</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X	
6.	<i>Seymandi Roberto</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X	
7.	<i>Daniel Nino</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>		X
8.	<i>Lubatti Claudio</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>		X

*E' presente **Dott.sa Giulia Colangelo** in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall'Ente di appartenenza. E' presente altresì **Ing. Cesare Paonessa**, Direttore Generale f.f.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Nigro Giovanni** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: Adeguamento del diritto di esazione a bordo per i servizi ferroviari eserciti da GTT spa.

A relazione del Presidente,

L'art. 23, commi 1 e 2 del DPR 753/1980 *"Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"* prevede che *"i viaggiatori devono prendere posto nei treni o veicoli già muniti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, salvo che sia diversamente disposto dalle aziende esercenti per determinati casi ed impianti, tuttavia può essere ammessa la regolarizzazione in corso di viaggio secondo quanto stabilito, per le ferrovie dello Stato, dalle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone su dette ferrovie, e, per le ferrovie in concessione, dalle norme emanate dalle aziende esercenti, previa approvazione della M.C.T.C. o degli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni."*

L'allegato 11 al contratto di servizio sottoscritto tra l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società Trenitalia S.p.A. per il periodo 2011-2016, prevede che il viaggiatore sprovvisto di biglietto o che sia provvisto di biglietto non convalidato, che avvisa il personale del treno al momento della salita viene regolarizzato con il pagamento del biglietto a tariffa intera più una soprattassa di € 500. La soprattassa non è dovuta se in partenza da località sprovviste sia di biglietteria, sia di emittitrici self-service o punti vendita alternativi o quando la partenza si effettua in orari di chiusura dei predetti servizi, purché il personale del treno venga avvisato all'atto della salita.

Dette disposizioni sono state inserite nelle Condizioni di Trasporto di Trenitalia, consultabili sul sito internet o presso le biglietterie (Condizioni e Tariffe per il trasporto delle persone sulle FS – Parte tariffe – Tariffe 39, 40 e 41), tenendo conto di quanto previsto dalla legge regionale e come disposto dalle Condizioni Generali di Trasporto parte III – punto 7.

La società GTT S.p.A., società che gestisce l'esercizio del trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale sulle ferrovie "Canavesana" e "Torino – Ceres" in virtù del contratto di servizio stipulato con l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana in data 14/12/2006 per il periodo 01/01/2006-31/12/2006 e comunque, ai sensi dell'art. 3 del medesimo contratto, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, in analogia a quanto la Regione Piemonte prevede per i servizi su gomma, applica un sovrapprezzo per la vendita del biglietto a bordo di € 0,50.

La società GTT, nel Comitato di gestione del contratto di servizio (Agenzia-GTT) tenutosi in data 25/06/2012, ha evidenziato che sulla tratta Porta Susa-Rivarolo, facente parte del contratto di servizio GTT-Agenzia, viene applicato dalla società il sovrapprezzo per la vendita del biglietto a bordo pari a € 0,50 mentre, per i servizi esistenti sulla tratta Chieri-Porta Susa, che di fatto costituiscono un prolungamento dei servizi svolti sulla tratta Porta Susa-Rivarolo, e che sono eserciti da GTT S.p.A. in qualità di impresa subaffidataria di Trenitalia S.p.A., la società applica per l'esazione a bordo il sovrapprezzo di € 5,00 così come peraltro previsto nell'allegato 11 al Contratto di servizio che regola i rapporti tra Agenzia e Trenitalia.

Viene pertanto chiesto dalla Società GTT S.p.A. di emanare specifiche disposizioni che consentano di ridurre il disallineamento esistente in ordine al sovrapprezzo per il servizio di biglietteria a bordo applicato sulle tratte di servizio di competenza dell'Agenzia.

Quanto sopra premesso,

considerata la competenza dell'Agenzia a dettare le specifiche norme di cui al citato art. 23, comma 2 del DPR 753/1980 in quanto ente titolare del contratto di servizio considerate le funzioni conferite dalla Regione Piemonte in materia ferroviaria ai sensi dell'art. 2 della Convenzione costitutiva;

visto l'art. 1 comma 2 della Convenzione dell'Agenzia per cui "sono conferite all'Agenzia tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti consorziati in ambito metropolitano";

visti l'art. 3 comma 3 lett. f) della Convenzione dell'Agenzia e l'art. 7 comma 3 lett. c) dello Statuto dell'Agenzia i quali prevedono che l'Assemblea approva le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;

vista la deliberazione dell'Assemblea n. 4/1 del 2 dicembre 2005 con la quale è stata demandata al Consiglio d'Amministrazione la competenza all'individuazione e all'approvazione di tariffe speciali legate ad eventi temporalmente limitati o a categorie speciali di utenti, previa intesa con gli Enti interessati;

visto il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del direttore generale ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

visto l'art. 134, co. 4, del TUEL, e ritenuta l'urgenza,

si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi:

1. di autorizzare la società GTT S.p.A., nell'ambito dei servizi oggetto del Contratto di servizio sottoscritto con l'Agenzia per la Mobilità:
 - a. a consentire al viaggiatore sprovvisto di biglietto, che avvisi il personale del treno al momento della salita, la regolarizzazione del viaggio con il pagamento del biglietto a tariffa intera oltre al pagamento di una somma aggiuntiva per "il servizio di biglietteria a bordo";
 - b. a consentire al viaggiatore che sia provvisto di biglietto non convalidato, che avvisi il personale del treno al momento della salita, la regolarizzazione del viaggio con il pagamento di una somma aggiuntiva per "il servizio di biglietteria a bordo";
2. di autorizzare la Società GTT S.p.A. a predeterminare con propri atti resi noti al pubblico l'entità della somma aggiuntiva di cui al punto 1, lett. a) e b) anche in funzione della contiguità dei servizi con quelli dalla stessa gestiti in sub affidamento da Trenitalia S.p.A., fissando in € 2,00 l'importo;
3. di stabilire che la somma aggiuntiva per il servizio di biglietteria a bordo non è dovuta se in partenza da località sprovviste sia di biglietteria, sia di emittitrici self-service o punti vendita alternativi o quando la partenza si effettua in orari di chiusura dei predetti servizi, purché il personale del treno venga avvisato all'atto della salita;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata votazione palese.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 6

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL PRESIDENTE Dott. Nigro Giovanni	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Dott.sa Giulia Colangelo